MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Fondo sociale per occupazione e formazione, disponendo che vi affluiscano le risorse del Fondo per l'occupazione *ex* art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, "*Legge di contabilità e finanza pubblica*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante "*Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.R. del 15 marzo 2017, n. 57, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*", pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017 e, in particolare, l'articolo 7, come modificato dall'articolo 7 del D.P.C.M. del 24 giugno 2021, n. 140, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 241 dell'8 ottobre 2021, relativo alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali;

VISTO il D.P.C.M. del 29 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei Conti il 20 gennaio 2022, n. 149, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Agnese De Luca l'incarico di direttore della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 gennaio 2022 di "*Distribuzione degli Uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*", registrato dalla Corte dei conti il 14 febbraio 2022, e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 60 del 12 marzo 2022;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2022 - Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023–2025 ed in particolare la tabella 4;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 12 dell'8 febbraio 2023, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio con visto di regolarità n. 77 del 22 febbraio 2023, di assegnazione delle risorse umane e finanziarie per l'anno 2023 ai Dirigenti degli Uffici dirigenziali di livello generale, titolari dei centri di responsabilità amministrativa;

VISTO l'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante disposizioni in materia di obbligo di frequenza di attività formative, e, in particolare, il comma 4, lett. a), che pone gli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma 1, pari a 590 miliardi di lire (€ 304.709.570) a decorrere dall'anno 2002, a carico del Fondo per l'occupazione;

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante "*Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53*", e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante "*Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il quale, abrogando i commi 1 e 2 dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, dispone che i finanziamenti già previsti per l'obbligo formativo dal comma 4 del predetto art. 68 sono destinati all'assolvimento del diritto-dovere, anche nell'esercizio dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 76/2005;

VISTO l'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127, il quale pone gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 9 dello stesso articolo 1, pari ad € 15.600.000,00 a decorrere dall'anno 2008, a valere sulle risorse di cui all'art. 68, comma 4, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144 e s.m.i.;

VISTO l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che sancisce, a decorrere dall'anno 2010, il venir meno di ogni erogazione a carico del bilancio dello Stato in favore delle Province autonome di Trento e Bolzano prevista da leggi di settore;

VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante "*Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*" e, in particolare, il Capo V "*Apprendistato*";

VISTO l'articolo 1, comma 110, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e s.m.i. il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2018, sono destinati annualmente, nell'ambito delle risorse di cui all'art. 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144 e s.m.i., € 189.109.570,46 all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione nei percorsi di istruzione e formazione professionale, € 75.000.000,00 al finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola-lavoro ai sensi dell'art. 1, comma 7, lett. d), della legge 10 dicembre 2014, n. 183 e del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 ed € 15.000.000,00 al finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

VISTO il decreto direttoriale n. 1 del 26 marzo 2021, ammesso al visto per la registrazione della Corte dei Conti il 27 aprile 2021, al n. 1276, che ripartisce in favore delle Regioni e Province autonome, con riferimento all'annualità 2020, la somma di € 15.000.000,00 destinata al finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato;

VISTO, in particolare, l'articolo 2 del decreto direttoriale di cui al precedente capoverso, il quale prevede che, le somme assegnate sono erogate alle Regioni in regola con la presentazione degli impegni giuridicamente vincolanti per le annualità pregresse riguardanti la formazione nell'apprendistato, previa trasmissione da parte delle stesse del modello di dichiarazione di IGV, dell'atto di assunzione di impegno giuridicamente vincolante riferito alle risorse da trasferire, nonché della relazione descrittiva delle attività oggetto dell'atto di assunzione di impegno sul quale è richiesto il finanziamento e che la mancata trasmissione di tale documentazione, entro il 31 dicembre 2022, autorizza il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al conseguente disimpegno delle risorse;

VISTO, altresì, l'articolo 3 del medesimo decreto direttoriale, il quale prevede quale ulteriore adempimento vincolante ai fini dell'erogazione delle risorse *de quo* la trasmissione dei rapporti di monitoraggio da parte di ciascuna Regione entro il termine del 15 novembre 2021;

VISTO, in particolare, che il decreto direttoriale n. 1 del 26 marzo 2021 ha disposto l'assegnazione in favore della Regione Liguria dell'importo di € 364.761,00 per il finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato;

VISTA la nota prot. n. 44/1659 del 22 febbraio 2023, con cui la Direzione Generale delle politiche attive del lavoro, all'esito dell'istruttoria effettuata, nel trasmettere tutti gli atti propedeutici al pagamento previsti dagli artt. 2 e 3 del decreto direttoriale n. 1 del 26 marzo 2021, ha autorizzato a procedere alla liquidazione dell'importo di € 348.641,00, pari alle risorse impegnate dalla Regione Liguria a valere sull'assegnazione di cui al medesimo decreto direttoriale;

RITENUTO pertanto necessario provvedere all'impegno e al contestuale trasferimento, in favore della Regione Liguria, della somma di € 348.641,00, entro i limiti dell'assegnazione di cui al decreto direttoriale n. 1 del 26 marzo 2021, per il finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato,

D E C R E T A

ARTICOLO 1

Per quanto esposto nelle premesse, si dispone l'impegno e il contestuale trasferimento della somma di € 348.641,00 (trecentoquarantottomilaseicentoquarantuno/00) in favore della Regione Liguria, entro i limiti dell'assegnazione di cui al decreto direttoriale n. 1 del 26 marzo 2021, per il finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, a valere sulle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lett. a) della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 2

Detta spesa graverà sul capitolo 2230 - Missione 26 (Politiche per il lavoro) – Programma 26.6 (Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione) – Azione: Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito - sulle risorse di provenienza dell'esercizio finanziario 2020 (PG 02).

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito internet www.lavoro.gov.it

Dott.ssa Agnese De Luca



Firmato digitalmente da DE LUCA AGNESE
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTO
La Dirigente
Anna Bellobuono

FG/ES

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modifiche e integrazioni.